

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna



Regione Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa

AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	68/2013
TITOLO	1.10.4
	1.10.5/61
LEGISLATURA	IX


Il giorno 17 dicembre 2013 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA
MARINA CAPORALE
MAURO RAPARELLI

Presidente
Vicepresidente
Componente

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: adesione del Corecom Emilia-Romagna al Protocollo d'intesa regionale sulla comunicazione interculturale.



OGGETTO: adesione del Corecom Emilia-Romagna al Protocollo d'intesa regionale sulla comunicazione interculturale.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Premesso:

1) che la legge regionale n. 1/2001 *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom)"*, e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 13 attribuisce al Corecom funzioni di analisi e di studio sul sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale a supporto delle attività degli organi regionali, accogliendo, elaborando ed organizzando elementi di conoscenza sugli aspetti quantitativi e qualitativi del mercato locale dell'informazione e della comunicazione;

2) che il Corecom è organo consultivo della Regione per tutte le iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le politiche regionali dell'informazione.


Considerato:


1) che nel 2009 il Corecom Emilia-Romagna ha aderito, insieme a numerose Organizzazioni operanti nel settore, al *Protocollo d'intesa regionale sulla comunicazione interculturale*, promosso dall'Assessorato regionale alla politiche sociali con l'obiettivo di realizzare alcune attività e iniziative per migliorare la comunicazione interculturale in Emilia-Romagna;

2) che al termine delle attività previste in applicazione del suindicato Protocollo, avente durata triennale (febbraio 2009-2012), è stata condotta un'azione di monitoraggio e valutazione complessiva dell'efficacia del protocollo stesso, i cui risultati, sono stati riportati in un documento: *"Ad Altr@a Voce – report finale sul protocollo regionale sulla comunicazione interculturale"* (a cura del Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione sociale della Giunta regionale) e presentati e diffusi il 18 gennaio 2013 in occasione del seminario regionale *"AD ALT@A VOCE - La comunicazione interculturale in Emilia-Romagna"*;

3) che a partire dal mese di ottobre 2012 il Corecom è stato impegnato in un confronto con esperti e operatori del settore dei media e della comunicazione interculturale (tra i quali: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Master universitario di 1° livello in Giornalismo, Centro per l'educazione ai media Zaffiria di Bellaria-Igea marina (RN), rappresentanze delle testate giornalistiche e dei Centri interculturali, rappresentanze delle Autonomie locali, ecc.) al fine di consolidare ed implementare alcune attività già previste nel Protocollo firmato nel 2009 e di individuare nuove azioni specifiche per:

- favorire la messa in rete delle esperienze e delle iniziative relative alle aree di intervento individuate dal protocollo;
- facilitare le relazioni e le collaborazioni tra enti e soggetti di diversa natura (istituzioni, organismi di categoria dei media e società civile organizzata migrante e non) anche al fine della definizione di progettazioni congiunte;
- promuovere iniziative di visibilità delle buone pratiche nel campo della comunicazione istituzionale promosse dai soggetti aderenti.





Dato atto:

1) che il programma di attività 2014 del Corecom Emilia-Romagna - proposto con delibera del Comitato n. 51/2013 e approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa con delibera n. 161/2013 - prevede, nell'ambito delle attività di ricerca sul sistema regionale della comunicazione descritte alla sezione 3.1, il rinnovo dell'adesione al Protocollo regionale sulla comunicazione interculturale promosso dall'Assessorato regionale alle Politiche Sociali;

2) che la Giunta regionale, con delibera n. 1790 del 2 dicembre 2013, ha approvato lo schema del *Protocollo d'intesa sulla comunicazione interculturale*, sulla base di un testo condiviso con i partecipanti al tavolo di monitoraggio e valutazione prima citato;

3) che il suddetto Protocollo prevede una durata triennale, a decorrere dalla data di prima sottoscrizione da parte dei Soggetti firmatari e la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

- Ricerca e formazione sulla comunicazione interculturale in Emilia Romagna;
- Attività di *media education* in ambito scolastico ed extra scolastico;
- Attività di promozione dei media multiculturali e di valorizzazione presso i media mainstream.

4) che il coordinamento delle azioni previste dal Protocollo è affidato ad un gruppo tecnico operativo composto dai rappresentanti delle organizzazioni firmatarie e coordinato dalla Regione Emilia-Romagna;


5) che il Protocollo prevede l'impegno della Regione Emilia-Romagna a sostenere anche finanziariamente, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio, alcuni interventi per realizzare gli obiettivi del Protocollo;


6) che le azioni realizzate verranno monitorate dal gruppo tecnico di coordinamento appositamente costituito attraverso la redazione di un report intermedio sullo stato di avanzamento dopo i primi diciotto mesi e la redazione di un report finale al termine delle attività. Il report finale sarà inviato al Presidente della Giunta regionale, all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, alla Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri e al Centro regionale contro le discriminazioni.

Rilevato che il Corecom può contribuire all'attuazione del Protocollo attraverso alcune azioni – coerenti con le proprie finalità istituzionali – orientate a sostenerne gli obiettivi, generali e specifici, riguardanti:

- a. la realizzazione di monitoraggi sulla rappresentazione dell'immigrazione nei media locali;
- b. la programmazione di seminari di approfondimento e formazione sulla comunicazione interculturale;
- c. la raccolta e sistematizzazione delle buone pratiche di comunicazione interculturale ai fini di una diffusione e replicabilità nei contesti territoriali;

Ritenuto pertanto di aderire al Protocollo d'intesa regionale sulla comunicazione interculturale nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà la Presidente, in accordo con la previsione dell'art. 9 della L.R. n. 1/2001.





Dato atto, inoltre, che la Responsabile del Servizio Corecom provvederà al coordinamento delle diverse attività gestionali necessarie alla concreta attuazione del Protocollo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 1/2001 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 *Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna*;

- il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom approvato con deliberazione n. 9/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16/7/2008.


Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Servizio Corecom dott.ssa Primarosa Fini.

A voti unanimi


DELIBERA QUANTO SEGUE

- 1) di aderire al *Protocollo d'intesa regionale sulla comunicazione interculturale* approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 1790/2013 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che alla sottoscrizione del protocollo provvederà la Presidente del Corecom, secondo il disposto dell'art. 9 della L.R. n. 1/2001;
- 3) di dare atto che la Responsabile del Servizio Corecom provvederà al coordinamento e alla gestione delle diverse iniziative necessarie alla concreta attuazione del Protocollo, secondo la normativa vigente in materia.

Bologna, 17 dicembre 2013

Il Segretario
Primarosa Fini


La Presidente
Giovanna Cosenza




PROTOCOLLO D'INTESA REGIONALE
SULLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
tra

Regione Emilia-Romagna, CORECOM dell'Emilia-Romagna, Associazione Stampa dell'Emilia-Romagna, Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Master universitario di 1° livello in giornalismo -, rappresentanze regionali di ANCI e UPI, Legautonomie Emilia-Romagna, UNCEM Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Centri Interculturali dell'Emilia-Romagna, testate giornalistiche, soggetti pubblici e privati che prevedono, tra le proprie finalità statutarie, i contenuti oggetto del presente documento

Premesso che:

- l'Emilia-Romagna si presenta sempre più come una realtà interculturale, collocandosi tra le regioni che registrano una maggiore presenza di residenti stranieri/e;
- l'Emilia-Romagna, sia pure in presenza di una sensibile crisi economica a livello nazionale, si conferma comunque una regione attrattiva per l'offerta di lavoro e per l'esistenza di una valida e pervasiva rete di welfare;
- in tale contesto la comunicazione interculturale svolge un ruolo attivo fondamentale nell'accompagnare la trasformazione dell'Emilia-Romagna verso un modello sociale e culturale rinnovato, aperto e attento al rafforzamento della coesione sociale;
- la comunicazione interculturale rappresenta un ambito di intervento fondamentale per la realizzazione di efficaci politiche di integrazione rivolte ai cittadini e alle cittadine stranieri/e, rifugiati/e, richiedenti asilo, nella lotta contro le discriminazioni e la tratta degli esseri umani;
- i *mass media* ricoprono un'importanza strategica poiché sono chiamati ad esercitare un'azione responsabile volta, da un lato, a fornire una informazione equilibrata, evitando la diffusione di pregiudizi, stereotipi e false rappresentazioni e, dall'altro, a farsi promotori di un dialogo reciproco tra nativi/e e migranti;
- i *media* interculturali, in particolare, offrono un importante contributo al rafforzamento del pluralismo nell'informazione, poiché danno voce direttamente ai/alle migranti e ai cittadini



di origine straniera, (in veste di produttori/produttrici e di fruitori/fruitrici di testate giornalistiche) e contribuiscono alla realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva, al fine di avere una rappresentazione e una presenza diffusa anche sui media generalisti (...)

- proprio per questi motivi i media interculturali debbono essere riconosciuti come servizio di interesse pubblico fondamentale per la comunità, come indicato nel *Manifesto Europeo dei media multiculturali* e nella *Piattaforma nazionale dei media multiculturali*¹;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna nel 2008 ha approvato un primo Protocollo d'intesa sulla comunicazione interculturale, condiviso da numerose Organizzazioni del settore dei media e della comunicazione interculturale, con l'obiettivo di diffondere alcune indicazioni per migliorare l'informazione sul tema dell'immigrazione straniera e di valorizzare i media interculturali e il loro ruolo di servizio pubblico e sociale;
- dal monitoraggio e dalla valutazione condotta sulla prima esperienza è emersa l'importanza e la necessità di un nuovo Protocollo regionale di indirizzo rivolto a tutti e tutte coloro che realizzano attività in questo ambito o intenderanno realizzarle;
- questo nuovo Protocollo origina da un contesto sociale in cui le trasformazioni e i cambiamenti, già in essere nel triennio precedente, si sono confermati ed evoluti, con un territorio sempre più culturalmente plurale, rendendo quindi urgente la necessità di sguardi e voci nuove capaci di testimoniare le domande di senso e di spiritualità, di cambiamento e di protagonismo, in particolare tra le generazioni giovanili della società regionale;
- una specifica attenzione deve essere dedicata all'ottica di genere, come tema trasversale dell'intesa che si traduce in un'attenzione costante nel promuovere pari opportunità tra uomini e donne;
- la lotta contro ogni discriminazione è un principio cardine dell'intesa che ne permea le premesse teoriche e l'applicazione concreta;

Richiamati:

- l'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/98) che attribuisce allo Stato, alle regioni, alle province ed ai comuni, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di favorire la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana e di

¹ Il *Manifesto Europeo dei media multiculturali* è stato presentato al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea il 24 aprile 2004. La *Piattaforma nazionale dei media multiculturali* è stata sottoscritta da alcune decine di "operatori", promotori dei media multiculturali e singoli giornalisti immigrati, il 27 maggio del 2005, a Firenze, nell'ambito del 1 Meeting dei media multiculturali.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

- promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri ed ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia;
- l'art. 17 "Interventi di integrazione e comunicazione interculturale" della L. R. n. 5 del 24 marzo 2004 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2" in cui si stabilisce che << la Regione e gli Enti locali, ai fini dell'integrazione e dello sviluppo della comunicazione interculturale promuovano [...] b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi connessi all'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio; d) l'avvio ed il sostegno di interventi di comunicazione interculturale in ambito regionale >> ;
 - la deliberazione di G.R. n. 2101 del 9.12.2008 recante "Approvazione del Protocollo d'intesa regionale sulla comunicazione interculturale" e il "Protocollo sulla comunicazione interculturale" firmato in data 17 febbraio 2009 dalla Regione Emilia-Romagna e da numerose organizzazioni in ambito pubblico e privato operati nel settore;
 - le linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento Generale per l'Istruzione, Direzione Generale per lo Studente - C.M. 24/2006 e la C.M. 2/2010;
 - la normativa/documentazione di riferimento, così come indicata nell'Allegato A, parte integrante del presente Protocollo;

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue:

Obiettivi del Protocollo

Il Protocollo intende essere l'ambito politico- istituzionale nel quale costruire e mantenere legami di rete tra soggetti istituzionali, di categoria, del mondo dei media e della società civile per sviluppare programmi che mantengano viva la riflessione e l'attenzione sul ruolo che la comunicazione interculturale ha nei processi di inclusione sociale;

Il Protocollo d'intesa sostiene i seguenti obiettivi generali:

- la promozione della presenza di cittadini/e di origine straniera sia come produttori/produttrici e fruitori/fruitrici di media;
- l'autorappresentazione dei cittadini/e di origine straniera per una partecipazione sempre più attiva alla vita pubblica sul territorio regionale;
- una più corretta rappresentazione delle persone immigrate e del processo migratorio sui media;



- l'interazione, il confronto, la comprensione reciproca e il métissage culturale fra cittadini/e di ogni origine e provenienza,
- la comunicazione pubblica sulle politiche e le iniziative istituzionali in un'ottica interculturale e di genere.

Il Protocollo d'intesa sostiene quindi i seguenti obiettivi specifici:

- favorire la messa in rete delle esperienze e delle attività relative alle aree di intervento individuate dal protocollo;
- facilitare le relazioni e le collaborazioni tra enti e soggetti di diversa natura (istituzioni, media, organismi di categoria e società civile organizzata) anche al fine della definizione di progettazioni congiunte;
- promuovere iniziative di visibilità delle buone pratiche nel campo della comunicazione istituzionale promosse dai soggetti aderenti;

Impegni delle parti firmatarie per le aree di intervento individuate

I firmatari del Protocollo individuano le seguenti aree di intervento ed attività:

1. **Ricerca e formazione sulla comunicazione interculturale in Emilia-Romagna**
 - a. realizzazione di monitoraggi sulla rappresentazione dell'immigrazione nei media locali;
 - b. programmazione di seminari di approfondimento e formazione sulla comunicazione interculturale;
 - c. raccolta e sistematizzazione delle buone pratiche di comunicazione interculturale ai fini di una diffusione e replicabilità nei contesti territoriali;
2. **Attività di media education in ambito scolastico ed extra scolastico**
in cooperazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna:
 - a. promuovere occasioni di scambio di esperienze e di conoscenza reciproca sul territorio regionale, facilitati dalla supervisione della Regione, così da creare anche un sistema di documentazione che raccolga e renda disponibili le esperienze in questo ambito;
 - b. mettere a punto e promuovere strumenti di valutazione degli interventi di media education e comunicazione interculturale nelle scuole;
 - c. promuovere occasioni di scambio e confronto tra realtà locali e tra giovani coinvolti/e nei percorsi formativi.
3. **Attività di promozione dei media multiculturali e di valorizzazione presso i media mainstream**
 - a. promozione di una rete locale di redazioni interculturali;
 - b. coinvolgimento degli organismi istituzionali e dei media



mainstream che intendono comunicare efficacemente con la popolazione e l'utenza di origine straniera presente sul territorio dell'Emilia-Romagna;

- c. sostegno a percorsi di crescita per supportare le professionalità operanti nelle redazioni interculturali;
- d. definizione di accordi diretti con le redazioni locali per l'attivazione di tirocini rivolti ai/alle giovani di origine straniera;
- e. valorizzazione delle esperienze territoriali relative ai media interculturali da parte della Regione e degli Enti Locali, anche attraverso la realizzazione di campagne informative e/o pubblicitarie istituzionali rivolte alla cittadinanza.

Durata

Il Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di prima sottoscrizione del medesimo.

Realizzazione delle attività, monitoraggio e valutazione dell'intesa

La Regione Emilia-Romagna si impegna, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di bilancio, a sostenere anche finanziariamente alcuni interventi per realizzare gli obiettivi del protocollo.

Le parti individuano nella Regione Emilia-Romagna il soggetto preposto all'attività di coordinamento di un gruppo tecnico operativo composto dai/dalle rappresentanti delle organizzazioni firmatarie.

Le azioni realizzate verranno monitorate dal sopraindicato gruppo tecnico attraverso la redazione di un report intermedio sullo stato di avanzamento delle attività dopo i primi diciotto mesi e la redazione di un report finale, al termine delle attività. Il report finale sarà inviato al Presidente della Giunta regionale, all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, alla Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri e al Centro regionale contro le discriminazioni.

Le parti si impegnano a diffondere i contenuti della presente intesa a livello nazionale ed europeo.

Adesioni successive

Il Protocollo è aperto all'adesione dei soggetti pubblici e privati che prevedono, tra le proprie finalità statutarie, i contenuti oggetto del presente documento.



Normativa/Documentazione di riferimento

- l'art. 10 della Convenzione europea dei Diritti Umani (1953);
- l'art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (Libertà di espressione e informazione);
- l'art. 13 del Trattato di Amsterdam del 1999 che promuove il diritto al pari trattamento e alla libertà contro qualsiasi discriminazione;
- la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali adottata in data 20/10/2005 e ratificata dal Parlamento italiano il 31 gennaio 2007;
- La Comunicazione della Commissione COM(2005) 389: "Un'agenda comune per l'integrazione. Quadro per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'Unione europea", nell'ambito degli orientamenti per la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea (Programma dell'Aia del 2004), sottolinea che "l'integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri" per cui a livello nazionale si propone di incoraggiare la cooperazione con i media, anche mediante codici di buona prassi per i giornalisti;
- Il "Manuale sull'integrazione per i responsabili delle politiche di integrazione e gli operatori del settore" della Commissione europea - Terza edizione (Aprile 2010) ed in particolare il cap. 2 "Mass media e integrazione"
- l'art. 3 della Costituzione in cui si afferma che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;
- l'art. 21 della Costituzione in cui si stabilisce che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»;
- l'art. 42 del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98;
- l'art. 8 "Partecipazione Popolare" del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 1 della L. 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 2 della L. 69/1963 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti (Diritti e Doveri) che recita: «E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori»;



- la "Carta dei doveri: etica e deontologia" dove nel paragrafo "Doveri del giornalista" si asserisce che quest'ultimo «non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico», ma anche nel paragrafo "Minori e soggetti deboli" si dichiara: "il giornalista si impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela»;
- la "Carta di Roma - Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti" approvata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana;
- l'art. 2 lett. e) ed f) dello Statuto della Regione Emilia-Romagna approvato con L.R. n. 13 del 31 marzo 2005 che indica tra i principali obiettivi da perseguire il rispetto delle diverse culture, etnie e religioni e il godimento dei diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi, rifugiati ed apolidi;
- l'art. 17 "Interventi di integrazione e comunicazione interculturale" della L. R. n. 5 del 24 marzo 2004 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2" che prevede che «la Regione e gli Enti locali, ai fini dell'integrazione e dello sviluppo della comunicazione interculturale promuovano [...] b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi connessi all'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio; c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine ed a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito extralavorativo; d) l'avvio ed il sostegno di interventi di comunicazione interculturale in ambito regionale» ;
- paragrafo 14 "Comunicazione e Mediazione interculturale" del Programma triennale 2006-2008 per l'integrazione dei cittadini stranieri, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 7 febbraio 2006;
- lettera B - paragrafo 9 "Comunicazione e Centri interculturali" del Programma triennale 2009-2011 per l'integrazione dei cittadini stranieri, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 206 del 16 dicembre 2008;
- il Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa ed in particolare l'art. 3 "Qualità dell'offerta e valore pubblico", l'art. 8 "Programmazione dedicate alle persone con disabilità e programmazione sociale" e l'art. 38 "Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale".

Rapporti degli organismi europei di riferimento

ECRI - European Commission against Racism and Intolerance, Il razzismo veicolato dal discorso pubblico, in Rapporto dell'ECRI sull'Italia



(quarto ciclo di monitoraggio), traduzione italiana a cura dell'UNAR, 2012, pp. 24 - 27.
<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/italy/ITA-CbC-IV-2012-002-ITA.pdf>

CERD - Committee on the Elimination of Racial Discrimination, *Esame dei rapporti presentati dagli Stati parti ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione. Osservazioni conclusive del Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale*, 2012, punto 17, versione italiana
http://www.asgi.it/public/parser/download/save/cerd_raccomandazioni_09032012_ita.pdf

Rapporti degli organismi nazionali di riferimento

UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, *Etnie e web. La rappresentazione delle popolazioni migranti e rom nella rete internet*, in *Relazione al Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela. Anno 2011*, Roma, 2011, pp. 55 - 95.
<http://2.114.23.93/unar/image.aspx?id=78fb694b-552e-4bb5-aalc-ca34091b35d6&sNome=UNAR%20LIBRO%20PARLAMENTO.pdf>

UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, *Tipi, ambiti e contesti delle condotte discriminatorie*, in *Relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta dall'Unar Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica. Anno 2011*, Roma, 2011, pp. 36 - 39.
<http://2.114.23.93/unar/image.aspx?id=fddf67ab-5f6d-449c-bc55-1fdbb702b360&sNome=Relazione%20attivit%C3%A0%20UNAR%202011.pdf>

CNOG - Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e FNSI - Federazione Nazionale Stampa Italiana, *Carta di Roma - Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti*, 2007.
<http://www.odg.it/content/carta-di-roma>

Linee guida per l'applicazione della carta di Roma. Strumenti di lavoro per un'informazione corretta sui temi dell'immigrazione e dell'asilo, a cura di A. Meli, UNAR, FNSI, CNOG, UNHCR, Roma, maggio 2012.
<http://www.odg.it/content/carta-di-roma>

